



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 43 /43-1/2024 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 12 agosto 2024 dalla parte **MARIO NASUTI** (C.F. **NSMIRAANSHREI**) rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f.PCCMGR57A50E435G) e assistito dal professionista nominato dall'OCC, dott. Rogoli Alessandro;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **MARIO NASUTI** ricorre in proprio quale titolare di attività di autocarroziere in **Lanciano** (Ch) alla via **Manocella**, attività iniziata nel 2000 con cinque dipendenti regolarmente assunti fino al 2014. Nel 2014, i problemi iniziano a seguito di una nuova costruzione, un capannone, realizzato dallo stesso proprietario del suo locale, dove correva la sua attività in una posizione che impediva la vista del locale carrozzeria del **MARIO NASUTI** e che rendeva difficile anche raggiungere la predetta carrozzeria, al punto che tanti clienti, pensarono che avesse cessato l'attività. Di qui la perdita di fatturato, il licenziamento dei dipendenti fino alla definitiva chiusura nel 2020, a seguito di intimazione di sfratto per morosità del proprietario dei locali. Non si conosce l'esito camerale della ditta ma la scelta dello strumento appare ammissibile non rientrando tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;



- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Rogoli che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì la presenza di beni stimati come in atti, grava diritto di abitazione coniuge superstite sull'immobile A.
- Anche le visure PRA denunciano la presenza storica di n. 3 beni mobili registrati che, senza autorizzazione giudiziale all'utilizzo, vengono immediatamente messi nella disponibilità del liquidatore ex artt 142 e 143 CCI per la liquidazione.
- Non viene allegato stato di famiglia ma indicato che il sig. ~~Nestini Antonio~~ abita con il coniuge in una casa di proprietà di cui è proprietario per i 5/6 ed è residenza familiare. Il restante sesto è di proprietà della moglie ~~Cotellesa Wilma Antonietta~~ nata a Lanciano il ~~07/08/1952~~ (cf.: ~~CTI VMN 5 DM 47/E 43514~~).
- Per stabilire il reddito disponibile, detratte le spese familiari necessarie, occorrerà al liquidatore conoscere anche il reddito della convivente ed eventuali altre entrate.
- Quanto ai diritti sul bene della comproprietaria resta da documentare l'assunto delle spese sostenute dai coniugi e la circostanza che non siano state sopportate con denaro di uno solo dei due.
- 6) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO DEBITO	GRADO PRIVILEGIO	INDIRIZZO PEC
COMPENSO OCC	1.000,00	PREDEDUCIBILE	associazioneocc@pec.it
FONDO SPESE (per la gestione della procedura)	800,00	PREDEDUCIBILE	
ADVISOR AVV. PICCININI	1.000,00	PRIV. GRADO 2 ART.2551 BIS C2	mariagraziapiccinini@pec.it
AG.ENTRATE DIR. PROV. CHIETI	1.000,00	PRIV. GEN. GRADO 18	dp.chieti@agenziaentarte.it



AG.ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. IPOTECARIO	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG.ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. GEN. GRADO 1	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. GEN. GRADO 6	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. GEN. GRADO 8	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. GEN. GRADO 18	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. GEN. GRADO 19	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	PRIV. GEN. GRADO 20	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AG. ENTRATE RISCOSSIONI	[REDACTED]	CHIROGRAFO	ABR.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agen ziariscossione.gov.it
AGOS DUCATO	[REDACTED]	CHIROGRAFO	b.o.gestionecrediti@pec.agosducato.it
DI BUCCHIANICO MAURO	[REDACTED] 7	CHIROGRAFO	avv.alessandrodimartino@pec.it
GARDANT SPA (credito ceduto da Bper)	[REDACTED]	CHIROGRAFO	gardantspa@legalmail.it
GARDANT SPA (credito ceduto da Bper garantito dal MCC)	[REDACTED]	CHIROGRAFO	gardantspa@legalmail.it
Fondo rischi a copertura eventuale escussione garanzia MCC	[REDACTED]	PRIV. L 33/2015 ART. 8BIS C3	bdm-mcc@postacertificata.mcc.it
COMUNE DI LANCIANO	[REDACTED]	CHIROGRAFO	comune.lanciano.chieti@legalmail.it
INAIL	[REDACTED]	CHIROGRAFO	chieti@postacert.inail.it
PRESTITALIA	[REDACTED]	CHIROGRAFO	procedure.prestitalia@pec.intesasanpaolo.com
SANTANDER CONSUMER BANK	[REDACTED]	CHIROGRAFO	procedure.avvchierotti@pec.it

SOGET	[REDACTED]	CHIROGRAFO	contenzioso.ta.sogetspa@pec.it
TOTALE	[REDACTED]		

per totale debito complessivo di € [REDACTED]



L'attivo a disposizione della procedura:

1. Valore terreni

LOTTO	A
Dati Censuari	<p>Terreno in contrada "Sant'Amato" della estensione complessiva di are 9,80 e censito in CT al foglio 17</p> <ul style="list-style-type: none"> Part.lla [redacted], porz. AA, uliveto di classe 3, sup. are 6,00, RD 1,55 ; RA 0,93 Part.lla [redacted], porz. AB, seminativo di classe 4, sup. are 0,90, RD 0,14 ; RA 0,23 Part.lla [redacted], porz. AA, canneto di classe U, sup. are 0,11, RD 0,10 ; RA 0,03 Part.lla [redacted], porz. AB, uliveto di classe 3, sup. are 1,29, RD 0,33 ; RA 0,20 Part.lla [redacted], seminativo di classe 2, sup. are 1,50, RD 0,85 ; RA 0,58
Diritti di [redacted]	Proprietà x 1/1 per le part.lla [redacted] e proprietà x 1/2 x la part.lla 4150
Descrizione	Trattasi di un appezzamento di terreno sito nel foglio di mappa 17. Ha una conformazione regolare ma frastagliata.
Confini	P.lla [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
Destinazione urbanistica	Tutte le part.lla sono site in "Zona E1 Agricola", art. 68 delle NTA. Cfr. il CdU di cui all'ALLEGATO D.
Consistenza	Superficie totale mq. 980, così suddivisi per coltura agraria : <ul style="list-style-type: none"> Uliveto = mq. 729 Seminativo = mq. 240 (cui cui mq. 90 x 1/1 di proprietà e mq. 150 x 1/2 di proprietà) Canneto = mq. 11
Coefficienti	Conformaz. Regolare = 1,00 ; Non confine con strada pubblica = 0,90
Stima	<p>Uliveto = mq. 729 x euro/mq. 1,70 =euro [redacted]</p> <p>Seminativo = (mq. 90 x 1/1 diritti) x euro/mq. 1,75 + (mq. 150 x 1/2 diritti) x euro/mq. 1,75 =euro [redacted]</p> <p>Canneto = mq. 11 x euro/mq. 1,00 =euro 11,00</p> <p style="text-align: right;">sommano euro [redacted]</p> <p>x coeff. 1,00 x coeff. 0,90 = euro 1.385,14.....in ct. euro [redacted]</p>

LOTTO	B
Dati Censuari	<p>Terreno in contrada "Sant'Amato" della estensione complessiva di are 0,82 e censito in CT al foglio 17</p> <ul style="list-style-type: none"> Part.lla [redacted], uliveto di classe 3, sup. are 0,82, RD 0,21 ; RA 0,13
Diritti di [redacted]	Proprietà x 1/1



Descrizione	Trattasi di un piccolo appezzamento di terreno sito nel foglio di map-pa 17. Ha una conformazione irregolare e frastagliata.
Confini	Part.Illa 400, 452, 451, 450, 455 , strada pubblica.
Destinazione urbanistica	La part.Illa è sita in "Zona "Zona E1 Agricola", art. 68 delle NTA. Cfr. il CdU di cui all'ALLEGATO D.
Consistenza	Superficie totale mq. 82, così suddivisi per coltura agraria : • Uliveto = mq. 82
Coefficienti	Conformaz. Irregolare = 0,75 ; Confine con strada pubblica = 1,70
Stima	Uliveto = mq. 82 x euro/mq. 1,70 =euro 139,40 x diritti 1/1 x coeff. 0,75 x coeff. 1,10 = euro 115,00.....in ct. euro 120,00

LOTTO	C
Dati Censuari	Terreno in contrada "Sant'Amato" della estensione complessiva di are 9,10 e censito in CT al foglio 17 : • Part.Illa 454 , porz. AA, uliveto di classe 3, sup. are 7,00, RD 1,81 ; RA 1,08 • Part.Illa 455 , porz. AB, seminativo arborato di classe 5, sup. are 2,10, RD 0,22 ; RA 0,54
Diritti di Proprietà	Proprietà x 1/1
Descrizione	Trattasi di un appezzamento di terreno sito nel foglio di mappa 17. Ha una conformazione regolare.
Confini	Part.Illa 454, 511 , strada pubblica, p.Illa 509.
Destinazione urbanistica	La part.Illa è sita in "Zona "Zona E1 Agricola", art. 68 delle NTA. Cfr. il CdU di cui all'ALLEGATO D.
Consistenza	Superficie totale mq. 910, così suddivisi per coltura agraria : • Uliveto = mq. 700 • Seminativo Arborato = mq. 210
Coefficienti	Conformaz. Regolare = 1,00 ; Confine con strada pubblica = 1,10
Stima	Uliveto = mq. 700 x euro/mq. 1,70 =euro 1.190,00 Seminativo Arborato = mq. 210 x euro/mq. 1,80 =euro 378,00 sommano euro 1.568,00 x diritti 1/1 x coeff. 1,00 x coeff. 1,10 = euro 1.724,80..in ct. euro 1.720,00

LOTTO	D
Dati Censuari	Terreni in contrada "Sant'amato" della estensione complessiva di ha 0,4060 e censiti in CT al foglio 17 : • Part.Illa 765 , porz. AA, seminativo arborato di classe 4, sup. are 2,73, RD 0,56; RA 0,78 • Part.Illa 766 , porz. AB, uliveto di classe 3, sup. are 17,77, RD 4,59 ; RA 2,75 • Part.Illa 767 , uliveto di classe 3, sup. are 8,60 RD 2,22 ; RA 1,33 • Part.Illa 768 , uliveto di classe 3, sup. are 11,50, RD 2,97 ; RA 1,78
Diritti di Proprietà	Proprietà x 1/2
Descrizione	Trattasi di un appezzamento di terreno sito nel foglio di mappa 17. Ha una conformazione regolare.
Confini	Part.Illa 768, 767, 766, 765, 357, 362, 364, strada comunale.
Destinazione urbanistica	Tutte le part.Ille sono site in "Zona Agricola Normale", art. 10 delle NTA. Cfr. il CdU di cui all'ALLEGATO D.
	Superficie totale mq. 4.060, così suddivisi per coltura agraria :



Consistenza	<ul style="list-style-type: none"> Seminativo Arborato = mq. 273 Uliveto = mq. 3.787
Coefficienti	Conformaz. Regolare = 1,00 ; Confine con strada pubblica = 1,10
Stima	Seminativo Arborato = mq. 273 x euro/mq. 1,80 =euro 491,40 Uliveto = mq. 3.787 x euro/mq. 1,70 =euro 6.437,90 Sommano euro 6.929,30 x diritti 1/2 x coeff. 1,00 x coeff. 1,10 = euro 3.811,12. in ct. euro 3.800,00

LOTTO	E
Dati Censuari	Terreno in contrada "Marcianese" della estensione complessiva di ha 5,3230 e censito in CT al foglio 35 <ul style="list-style-type: none"> Part.lla 476, seminativo arborato di classe 4, sup. are 0,05, RD 0,01 ; RA 0,01 Part.lla 477, area rurale, sup. are 0,04, RD 0 ; RA 0 Part.lla 478, area rurale, sup. are 0,20, RD 0 ; RA 0 Part.lla 479, seminativo arborato di classe 4, sup. are 0,50, RD 0,10 ; RA 0,14 Part.lla 480, seminativo arborato di classe 4, sup. are 0,50, RD 0,10 ; RA 0,14 Part.lla 481, seminativo arborato di classe 4, sup. are 0,40, RD 0,08 ; RA 0,11
Diritti di Proprietà	Proprietario x 1/3 delle part.lle 818, 819, 825, 830, 831 e proprietario x 1/1 della part.lla 864
Descrizione	Trattasi di un appezzamento di terreno siti nel foglio di mappa 35. E' ad uso stradale, unitamente a terreni di altre fitte. A causa della sua ridotta larghezza, pur essendo in zona edificabile, non è permessa alcuna costruzione edilizia su di esso.
Confini	Strada pubblica, part.lla 828, 471, 863, 855, 4486, 4175, 4290, 4172.
Destinazione urbanistica	Tutte le part.lle sono site in "Zona B/2 Residenziale", art. 56 delle NTA. Cfr. il CdU di cui all'ALLEGATO D.
Consistenza	Superficie totale mq., di cui mq. 129 (p.lle 818, 819, 825, 830, 831) proprietario x 1/3 e mq. 40 (part.lla 864) proprietario x 1/2
Coefficienti	Terreno al cui larghezza non consente la edificazione = 0,40
Stima	Diritti 1/3 x mq. 129 x coeff. 0,40 x euro/mq. 50,00 =euro [redacted] Diritti 1/2 x mq. 40 x coeff. 0,40 x euro/mq. 50,00 =euro [redacted] sommano euro [redacted]

Valore totale terreni (A + B + C + D + E) = euro 8.690,00

II

oltre

- I. VALORE FABBRICATI SANT'AMATO: FABBRICATO FOGLIO 17 PART. 484 VALORE € 59.600,00 e FABBRICATO FOGLIO 17 PART. 4162 VALORE € 6.600,00
- II. VALORE FABBRICATO MARCIANESE € 147.040,00
- III. beni mobili registrati

Ritenuto che, in considerazione del rapporto tra attivo e passivo, il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, le poste patrimoniali e reddito, vi è uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;



ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria in relazione all'intero nucleo familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Nel caso di specie ai beni mobili registrati (n. 1) utilizzati per le esigenze di vita quotidiane deve essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, gli stessi, salvo che per manifesta infruttuosità (debitamente motivata dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione), dovranno essere oggetto di liquidazione ed il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio.

Ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura) potendo autorizzare, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, ove ne sussistano gravi ragioni (in quanto impiegati per il sostentamento del nucleo familiare), nelle more della liquidazione, all'uso del veicolo previa . Anche il bene immobile occupato per esigenza abitativa, ove di proprietà, può continuare ad essere utilizzato solo previa istanza e fino alla sua liquidazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

- 1) dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio di **MARIO NASUTI**;
- 2) nomina il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;



- 3) nomina il liquidatore nella persona del dott. ALESSANDRO ROGOLI (C.F. RGLLSN72M12E435W) pec alessandro.rogoli@pec.it), con studio professionale in Lanciano (CH) alla Via Cappuccini n. 32a, nominato dall'OCC Commercialisti Associati di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;
- 4) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione da emettersi per continuare ad occupare la casa di abitazione e ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione;
- 7) rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ~~MARIO NASIUTI~~;
- 9) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;



10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Lanciano o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 17.10.2024 .

Il Presidente f.f.
dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

